

CICR

Diritto Internazionale Umanitario

Risposte alle vostre domande

« Dans des occasions extraordinaires, comme celles qui surviennent à Cologne, à Châlons, ou ailleurs, des soldats de l'art militaire de nationalités différentes, ne serait-il pas à souhaiter qu'ils fussent à profit des crises de congrès pour formuler quelques principes internationaux, conventionnels et précis, lesquels, une fois agréés et ratifiés, serviraient de base à des sociétés de secours pour les blessés dans les divers pays de l'Europe ? Il est d'autant plus important de parvenir à l'accord et à l'adoption d'un tel plan que les guerres de l'Europe sont devenues plus meurtrières. »



CHRYVSIHETIEMOUCIATEEOWOKEEOWO

IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA (CICR)

Istituito da cinque cittadini svizzeri nel 1863 (Henry Dunant, Guillaume-Henri Dufour, Gustave Moynier, Louis Appia e Theodore Maunoir) il CICR è la componente fondatrice del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

- Il CICR è un'istituzione umanitaria imparziale, neutrale e indipendente.
- E' nato da una situazione di guerra più di 130 anni fa.
- E' un'organizzazione sui generis.
- Dispone di un Mandato conferito dalla Comunità Internazionale.
- Opera come intermediario neutrale tra i belligeranti.
- E' promotore e custode del diritto internazionale umanitario, si sforza di proteggere e assistere le vittime dei conflitti armati, dei disordini interni e di altre forme di violenza interna ai paesi.
- Il **CICR** è attivo in più di 50 paesi e conta circa 8600 collaboratori (1998).

IL CICR E IL MOVIMENTO

Il **Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)** e le Società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa costituiscono, insieme alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Federazione), il **Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa**. Di norma i rappresentanti di queste organizzazioni si incontrano ogni quattro anni con i rappresentanti degli Stati Parte delle Convenzioni di Ginevra nella Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

FONDAMENTO GIURIDICO DELL'AZIONE DEL CICR

Durante i conflitti armati internazionali, il **CICR** basa le sue attività sulle **quattro Convenzioni di Ginevra** del 1949 e sul **I Protocollo aggiuntivo del 1977** (*cf. D4*).

Questi trattati riconoscono al CICR il diritto di svolgere alcune attività quali soccorrere i militari feriti, malati o naufraghi, visitare i prigionieri di guerra, intervenire in favore della popolazione civile e, in generale, assicurare che le persone protette dal diritto internazionale umanitario vengano trattate in maniera conforme a quanto stabilito.

Durante i conflitti armati non internazionali, il **CICR** fonda la sua attività sull'**articolo 3 comune** alle quattro Convenzioni di Ginevra e sul **II Protocollo aggiuntivo del 1977** (*cf. Indice*). Infatti, l'articolo 3 riconosce al CICR il diritto di offrire i suoi servizi alle parti in conflitto al fine di realizzare azioni di soccorso a favore delle persone coinvolte e di visitare chi è detenuto per cause collegate al conflitto stesso.

In situazioni di violenza che non raggiungono il livello di un conflitto armato (disordini interni o comunque atti di violenza interni), il **CICR** fonda le sue attività sullo **Statuto del Movimento**, il cui art. 5 riconosce al CICR un **diritto d'iniziativa umanitaria**. Questo diritto può essere invocato anche nei conflitti armati internazionali e non internazionali.

Tutte le disposizioni e i trattati ora esaminati sono il fondamento del mandato dato al **CICR** dalla comunità internazionale, vale a dire dagli Stati.



SOMMARIO DELLE DOMANDE

1. Cos'è il diritto internazionale umanitario?
2. Quali sono le regole fondamentali del diritto internazionale umanitario?
3. Quali sono le origini del diritto internazionale umanitario?
4. Quali trattati costituiscono il diritto internazionale umanitario?
5. Chi può essere vincolato dalle Convenzioni di Ginevra?
6. Cosa sono lo *ius ad bellum* e lo *ius in bello*?
7. In quali situazioni si può applicare il diritto umanitario? A chi si rivolge e chi protegge?
8. Il diritto umanitario è applicabile ai “nuovi” conflitti?
9. Qual è stata l'evoluzione del diritto umanitario e quali sono i suoi recenti sviluppi?
10. Cosa prevede il diritto umanitario in relazione all'assistenza materiale alle vittime dei conflitti armati?
11. Cosa prevede il diritto umanitario per quanto riguarda il ristabilimento dei legami familiari?
12. Quali sono le norme di diritto umanitario che disciplinano l'uso dell'emblema?
13. Quale protezione il diritto umanitario accorda ai rifugiati e agli sfollati all'interno dei propri paesi?
14. Quali sono i mezzi di attuazione del diritto umanitario?
15. In che modo il CICR promuove il rispetto del diritto umanitario?
16. In che modo il diritto internazionale umanitario consente di perseguire i criminali di guerra?
17. Qual è la differenza tra il diritto internazionale umanitario e i diritti umani?
18. Si può applicare il diritto internazionale umanitario nelle operazioni per il mantenimento o l'imposizione della pace condotte dalle Nazioni Unite o sotto la loro egida?

Indice

Bibliografia

COS'È IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO?

Il diritto internazionale umanitario (o diritto umanitario) costituisce una parte molto importante del diritto internazionale pubblico (cfr. *pagina a fianco*) e include le regole che, in tempo di conflitto armato, proteggono le persone che non prendono, o non prendono più, parte alle ostilità e pongono limiti all'impiego di mezzi e metodi di guerra.

Più precisamente, il **CICR** intende per diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati l'insieme dei trattati internazionali o delle regole consuetudinarie che sono specificamente tesi a risolvere le questioni di carattere umanitario direttamente causate da conflitti armati, di natura sia internazionale che interna; per motivi umanitari queste regole limitano il diritto delle Parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento e proteggono le persone e i beni coinvolti, o che rischiano di rimanere coinvolti, nel conflitto.

(Cfr. D3, D6, D17 che forniscono altre informazioni utili)

GINEVRA E L'AIA

Il diritto internazionale umanitario (in seguito DIU), altrimenti conosciuto come diritto della guerra o diritto dei conflitti armati (vedi **Terminologia** nella *pagina a fianco*), è costituito da due tipi di regole:

- il **diritto di Ginevra**, cioè il diritto umanitario in senso proprio, che è stato ideato per salvaguardare il personale militare fuori combattimento e le persone che non sono attivamente coinvolte nelle ostilità, in particolare la popolazione civile;
- il **diritto dell'Aia** o diritto della guerra, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei belligeranti nella condotta delle operazioni militari e limita i mezzi per nuocere al nemico.

Questi due settori del DIU, tuttavia, non sono completamente separati tra di loro perché una conseguenza di alcune regole del diritto dell'Aia è quella di proteggere le vittime dei conflitti; d'altro canto, anche per quanto riguarda il diritto di Ginevra, una conseguenza di alcune sue regole è quella di limitare le azioni che i belligeranti possono compiere durante le ostilità. Con l'adozione dei due Protocolli aggiuntivi del 1977,

che riuniscono i due settori del DIU, questa distinzione è diventata puramente **storica** e ha solo un **valore didattico**.

CHI COMBATTE CHI?


Con il termine **conflitto armato internazionale** si intende un combattimento tra forze armate di almeno due Stati (bisogna notare, a questo riguardo, che le guerre di liberazione nazionale sono state classificate tra i conflitti armati internazionali).

Con il termine **conflitto armato non internazionale** si intende un combattimento che avviene sul territorio di uno Stato tra le forze armate regolari e gruppi armati identificabili o fra gruppi armati che si combattono tra di loro.

I **disordini interni** sono caratterizzati da un grave sconvolgimento dell'ordine interno risultante da atti di violenza che non possono, tuttavia, essere intesi come conflitti armati (ad esempio rivolte, scontri tra opposte fazioni o contro l'autorità istituzionale).

GROZIO ED IL DIRITTO DELLE GENTI

"Diritto delle genti" è l'espressione utilizzata dalla dottrina classica ed è sinonimo, nel linguaggio comune, di "diritto internazionale pubblico" o di "diritto internazionale". Esso consiste nell'insieme delle norme giuridiche che regolano le relazioni tra gli Stati e tra questi e gli altri soggetti della comunità internazionale.



N.B. Questo grafico non va interpretato come un tentativo di classificare o di dare un ordine gerarchico ai diversi settori del diritto internazionale pubblico; ne indica semplicemente alcuni tra i più conosciuti.

Giurista e diplomatico, **Grozio** (*vedi Indice*) è il padre del diritto delle genti. In conseguenza della Riforma, che aveva diviso il mondo cristiano europeo, egli affermò che il diritto non doveva più essere inteso come espressione di una giustizia divina, bensì come il frutto della ragione umana e che esso non precedeva la prassi, ma ne derivava; da ciò il bisogno di trovare un altro principio unitario che governasse le relazioni internazionali. Il diritto delle genti fornì questo principio. Nel suo testo **De jure belli ac pacis** Grozio elencò regole che sono tra le più salde fondamentali del diritto della guerra.

TERMINOLOGIA

I termini "diritto internazionale umanitario", "diritto dei conflitti armati" e "diritto della guerra" possono essere considerati equivalenti e la scelta dell'uno o dell'altro dipenderà essenzialmente dall'abitudine e dal tipo di pubblico. Le organizzazioni internazionali, le Università e gli stessi Stati tendono a preferire "diritto internazionale umanitario" (o "diritto umanitario"), mentre le altre due espressioni sono usate più comunemente nell'ambito specifico delle Forze Armate.

2

QUALI SONO LE REGOLE FONDAMENTALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO?

Le persone che non prendono, o non possono più prendere, parte alle ostilità hanno diritto al rispetto della propria vita e della propria integrità fisica e mentale. Queste persone devono essere protette e trattate con umanità in qualsiasi circostanza, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.

E' assolutamente proibito uccidere o ferire un avversario che si arrende o che non può più prendere parte al combattimento.

I feriti e i malati devono essere raccolti e curati dalla Parte in conflitto che li detiene in proprio potere. Il personale sanitario e gli stabilimenti, i trasporti e le attrezzature sanitarie devono essere rispettati e protetti.

La croce rossa o la mezzaluna rossa su campo bianco sono il segno protettivo di queste persone e di questi materiali e devono essere rispettati.

I combattenti che sono stati catturati e i civili che si trovano sotto l'autorità della parte avversaria hanno diritto al rispetto della loro vita, della loro dignità, dei loro diritti personali e delle loro opinioni (politiche, religiose ecc.). Devono essere protetti contro ogni forma di violenza e di rappresaglia. Hanno diritto a scambiarsi notizie con le proprie famiglie e a ricevere aiuti materiali.

Tutti devono godere delle garanzie giuridiche fondamentali e nessuno può essere ritenuto responsabile di un atto che non ha commesso. Nessuno può essere sottoposto a torture fisiche o mentali, a punizioni corporali crudeli o degradanti o ad altri trattamenti simili.

Né le parti in conflitto né i membri delle loro forze armate hanno un diritto illimitato nella scelta dei metodi e dei mezzi di combattimento. E' proibito usare armi o metodi di combattimento che possono causare perdite inutili o sofferenze eccessive.

Le parti in conflitto devono distinguere in ogni momento tra civili e combattenti in modo da risparmiare la popolazione ed i beni civili. Né la popolazione civile nel suo insieme né le singole persone che la compongono possono essere oggetto d'attacco. Gli attacchi devono essere diretti solo contro obiettivi militari.

Queste regole, redatte dal **CICR**, riassumono l'essenza del diritto internazionale umanitario. Non hanno assolutamente l'autorità di uno strumento giuridico e non intendono in alcun modo sostituirsi ai trattati in vigore. Sono state redatte al solo scopo di facilitare la **diffusione** del DIU (*cfr. Indice*).

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO UMANITARIO

Come Grozio (cfr. p. 5 e *Indice*), diversi giuristi e filosofi si interessarono alla regolamentazione dei conflitti ben prima dell'adozione e dello sviluppo della prima Convenzione di Ginevra del 1864.

Nel diciottesimo secolo **Jean-Jacques Rousseau** diede un importante contributo formulando il seguente principio relativo alla guerra tra Stati:

“La guerra non è una relazione tra un uomo e un altro uomo, bensì una relazione tra Stati, in cui gli individui sono nemici solo per caso; non come uomini, nemmeno come cittadini, ma solo in quanto soldati (...). Poiché l'oggetto della guerra è quello di distruggere lo Stato nemico, sarà legittimo ucciderne i difensori finché questi imbracciano le armi; ma non appena essi le gettano e si arrendono, cessano in quel momento di essere nemici o agenti del nemico e tornano a essere semplicemente uomini, per cui non si ha più diritto sulla loro vita”.



Nel 1899 **Fyodor Martens** enunciò il seguente principio per i casi non considerati dalle convenzioni di diritto umanitario: *“(...) i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabilite, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza”.*



Questo principio, noto come **“Clausola Martens”**, era già considerato come norma di diritto consuetudinario quando fu incorporato nell'art. 1, paragrafo 2 del Primo Protocollo aggiuntivo del 1977 (cfr. *Indice*).

Mentre Rousseau e Martens enunciarono i principi di **umanità**, gli autori della Dichiarazione di San Pietroburgo (vedi *D4*) formularono, sia esplicitamente che implicitamente, i principi di **distinzione**, di **necessità militare** e quello che vieta di causare **sofferenze inutili**:

“Considerando (...) che il solo scopo legittimo che gli Stati devono prefiggersi durante la guerra è di indebolire le forze militari del nemico;

che a tal fine è sufficiente mettere fuori combattimento il più gran numero possibile di nemici;

che si va al di là dello scopo anzidetto se si usano armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o ne rendono la morte inevitabile”.

I Protocolli aggiuntivi del 1977 hanno riaffermato e sviluppato questi principi, in particolare quello della **distinzione**:

“ (...) Le parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione tra la popolazione civile e i combattenti, nonché tra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari e, di conseguenza, dirigere le operazioni solo contro obiettivi militari.” (art. 48 del I Protocollo; art. 13 del II Protocollo).

Infine il principio implicito di **proporzionalità** cerca di raggiungere un equilibrio tra due interessi divergenti, uno dettato da considerazioni di necessità militare e l'altro da esigenze di carattere umanitario allorquando non si tratti di diritti o di divieti assoluti (cfr. anche p. 9).

QUALI SONO LE ORIGINI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo porci altri interrogativi.

Quale diritto disciplinava i conflitti armati prima dell'avvento del diritto umanitario contemporaneo?

In un primo momento esistevano regole non scritte basate sulle consuetudini seguite nei conflitti armati. Successivamente cominciarono a essere gradualmente elaborati, in modo più o meno dettagliato, trattati bilaterali (i cartelli), che venivano talvolta ratificati dai belligeranti al termine di una battaglia. Inoltre, esistevano dei regolamenti che gli Stati promulgavano per le proprie truppe (cfr. il *Codice Lieber*, pagina a fianco). Il diritto applicabile nei conflitti armati era, pertanto, limitato sia nello spazio che nel tempo, nel senso che non valeva che per una battaglia o una guerra specifica. Le regole, inoltre, potevano variare in base al luogo, al periodo, alla morale ed alla civiltà.

Chi furono i precursori del diritto umanitario contemporaneo?

Due uomini hanno giocato un ruolo fondamentale nella sua nascita: **Henry Dunant** e **Guillaume-Henri Dufour** (cfr. p. 2). Dunant ne formulò l'idea in **"Un ricordo di Solferino"** pubblicato nel 1862. Forte delle sue esperienze di uomo d'armi, il generale Dufour non esitò a dargli attivamente il suo sostegno morale, in particolare presiedendo la Conferenza Diplomatica del 1864.

Dunant: *"In occasioni straordinarie, come ad esempio quelle in cui si riuniscono (...) i principali esponenti dell'arte militare, appartenenti a nazionalità diverse, non sarebbe augurabile che essi approfittassero di questi incontri per formulare qualche*

principio internazionale, dal carattere inviolabile e sancito da una convenzione che, una volta accettato e ratificato, servisse da fondamento per le Società di soccorso ai feriti nei vari paesi d'Europa?" (vedi copertina)

Dufour (a Dunant): *"E' necessario vedere attraverso esempi vividi come quelli che avete raccontato quante lacrime e tormenti costa la gloria dei campi di battaglia"*



In che modo l'idea è diventata realtà?

Il Governo svizzero spinto dai cinque membri fondatori del **CICR** (vedi p. 2) organizzò nel 1864 una Conferenza Diplomatica a cui parteciparono 16 Stati europei che adottarono la **"Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna"**.

Quali innovazioni portò questa Convenzione?

La Convenzione di Ginevra del 1864 gettò le basi del diritto internazionale umanitario contemporaneo. Le principali caratteristiche di questo trattato furono:

- norme scritte permanenti aventi un fine universale per la protezione delle vittime dei conflitti;
- natura multilaterale, aperto a tutti gli Stati;
- obbligo di estendere le cure a tutti i militari feriti e malati, senza alcuna discriminazione;
- rispetto del personale medico, del materiale e delle attrezzature sanitarie attraverso l'uso dell'emblema della Croce Rossa su fondo bianco.



IL DIRITTO UMANITARIO PRIMA DELLA SUA CODIFICAZIONE

(cfr. p. 35)

Sarebbe un errore affermare che la fondazione della Croce Rossa nel 1863 o l'adozione della Prima Convenzione di Ginevra nel 1864 abbiano segnato l'inizio del processo di edificazione del diritto internazionale umanitario così come lo conosciamo noi oggi. Come non esiste nessuna società che non abbia un proprio sistema di norme e di regole, così non ci sono mai state guerre senza regole, più o meno precise relative all'inizio, alla condotta e alla fine delle ostilità.

“Nell'insieme, dalla prassi di guerra dei popoli primitivi emergono varie tipologie di regole internazionali attualmente conosciute: regole che distinguono differenti categorie di nemici; regole che definiscono le circostanze, le formalità e il diritto di iniziare e porre fine alla guerra; regole che stabiliscono limiti relativi alle persone, al tempo, al luogo e ai metodi di condotta delle ostilità; e persino regole che mettono la stessa guerra fuori legge. (Quincy Wright).

Le prime leggi di guerra furono proclamate da grandi civiltà già millenni prima della nostra era *“Io stabilisco queste leggi per evitare che il forte inferisca sul debole”* (Hammurabi, re di Babilonia).

Molti testi antichi come il Mahabharata, la Bibbia ed il Corano contengono norme che invocano il rispetto per l'avversario. Ad esempio, il Viqayet – un testo scritto verso la fine del 13° secolo nel pieno della dominazione degli Arabi in Spagna – contiene un autentico codice di guerra. La Convenzione del 1864, dunque, codifica e rafforza, sotto forma di trattato multilaterale, antiche leggi e consuetudini di guerra, già esistenti in maniera frammentaria e sparsa, che proteggevano i feriti e coloro che si prendevano cura di loro. (cfr. a fianco)

IL CODICE LIEBER

A partire dalle prime documentazioni storicamente disponibili fino all'avvento del diritto internazionale umanitario contemporaneo sono stati registrati più di 500 cartelli, codici di condotta, accordi e altri testi elaborati allo scopo di regolare le ostilità. Tra questi si deve includere anche il **“Codice Lieber”** (cfr. *Indice*), che fu emanato nell'aprile del 1863 ed è importante perché segnò il primo tentativo di codificare le leggi e le consuetudini di guerra esistenti. Tuttavia, diversamente dalla Prima Convenzione di Ginevra (che fu adottata l'anno successivo), questo Codice non aveva valore di trattato dal momento che era destinato solo ai soldati dell'Unione che combattevano nella Guerra di Secessione Americana.

4

QUALI TRATTATI COSTITUISCONO IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO?

Nato con la Prima Convenzione di Ginevra del 1864, il diritto umanitario contemporaneo si è sviluppato insieme all'evoluzione dei conflitti per far fronte, troppo spesso a posteriori, a sempre più pressanti istanze umanitarie conseguenza dello sviluppo degli armamenti e dei nuovi tipi di conflitto.

I documenti seguenti rappresentano i trattati più significativi in ordine cronologico di adozione:

- 1864** Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna;
- 1868** Dichiarazione di San Pietroburgo (che proibisce l'uso di certi proiettili durante la guerra);
- 1899** Convenzioni dell'Aia sul rispetto delle leggi e delle consuetudini della guerra terrestre e sull'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione del 1864;
- 1906** Revisione e sviluppo della Convenzione del 1864;
- 1907** Revisione delle Convenzioni dell'Aia del 1899 e adozione di nuove Convenzioni;
- 1925** Protocollo di Ginevra relativo al divieto di impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o similari e di mezzi batteriologici;
- 1929** Due Convenzioni di Ginevra:
 - Revisione e sviluppo della Convenzione di Ginevra del 1906;
 - Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (nuova);
- 1949** Quattro Convenzioni di Ginevra:
 - I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
 - II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare;
 - III Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
 - IV Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra;
- 1954** Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato;



- 1972 Convenzione sul divieto della messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine, e sulla loro distruzione;
- 1977 Due Protocolli aggiuntivi alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 che rafforzano la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (I Protocollo) e non internazionali (II Protocollo);
- 1980 Convenzione sul divieto o sulla restrizione dell'impiego di alcune armi convenzionali che possono causare danno eccessivo o avere effetti indiscriminati. Questa convenzione comprende:
 - il Protocollo (I) relativo alle schegge non localizzabili;
 - il Protocollo (II) sul divieto o sulla limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi;
 - il Protocollo (III) sul divieto o sulla limitazione dell'impiego di armi incendiarie;
- 1993 Convenzione sul divieto della messa a punto, produzione, stoccaggio e uso di armi chimiche, e sulla loro distruzione;
- 1995 Protocollo sull'uso di armi laser accecanti (*IV Protocollo [nuovo] alla Convenzione del 1980*);
- 1996 Revisione del Protocollo sul divieto o sulla restrizione dell'impiego di mine, trappole esplosive e altri dispositivi (*II Protocollo [emendato] alla Convenzione del 1980*);
- 1997 Convenzione di Ottawa sul divieto dell'uso, produzione, stoccaggio e trasferimento delle mine anti-persona, e sulla loro distruzione;
- 1998 Statuto della Corte Penale Internazionale;
- 1999 Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'Aia per la protezione rafforzata dei beni culturali in caso di conflitto armato.

SPESSE I FATTI PRECEDONO IL DIRITTO

Questa lista mostra chiaramente come alcuni conflitti armati abbiano esercitato un'influenza più o meno immediata sull'evoluzione del diritto umanitario.


La Prima Guerra Mondiale (1914-1918), ad esempio, ha visto l'uso di metodi di guerra che erano, se non proprio una novità, certamente impiegati a un livello senza precedenti. Tra questi metodi ricordiamo i gas tossici, i primi bombardamenti aerei e la cattura di centinaia di migliaia di prigionieri di guerra. I **trattati del 1925 e 1929** rappresentarono la risposta a questa evoluzione. La seconda Guerra Mondiale (1939-1945) ha visto

militari e civili uccisi in numero uguale, contro una proporzione di dieci a uno nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1949 la comunità internazionale rispose a questi tragici dati, e particolarmente agli effetti terribili che la guerra aveva avuto sui civili, rivedendo le Convenzioni allora in vigore e adottando un nuovo strumento, la **Quarta Convenzione di Ginevra** per la protezione delle persone civili.

Più tardi, nel 1977, i **Protocolli aggiuntivi** furono una risposta agli effetti, in termini di perdite umane, delle guerre di liberazione nazionale, che erano solo parzialmente coperte dalle Convenzioni del 1949.

(segue D.4)

LE ORIGINI DELLE CONVENZIONI DEL 1949



Nel 1874 una Conferenza Diplomatica, riunita a Bruxelles su iniziativa dello zar Alessandro II di Russia, adottò un **Progetto di dichiarazione internazionale sulle leggi e consuetudini della guerra**. Il testo però non fu ratificato perché alcuni governi presenti si mostrarono riluttanti a impegnarsi con un trattato. Nonostante ciò, il **Progetto di Bruxelles** ha segnato un passo molto importante nella codificazione del diritto della guerra.

Nel 1934, la XV Conferenza Internazionale della Croce Rossa riunita a Tokyo approvò il **progetto**, pre-

parato dal CICR, di una **Convenzione internazionale sulla condizione e protezione dei civili di nazionalità nemica che si trovano sul territorio che appartiene o che è stato occupato da un belligerante**. Anche in questo caso, però, il progetto non ebbe un seguito poiché gli Stati si rifiutarono di convocare una conferenza diplomatica per decidere sulla sua adozione. Come risultato il **Progetto di Tokyo** non fu applicato durante la seconda Guerra Mondiale con le conseguenze che tutti conosciamo bene.

LE ORIGINI DEI PROTOCOLLI DEL 1977

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 segnarono un passo molto importante nell'evoluzione del diritto umanitario. Alla fine della decolonizzazione, però, i nuovi Stati trovarono forti difficoltà a sentirsi obbligati da un insieme di norme alla cui stesura non avevano partecipato affatto. Inoltre, le norme dei trattati relativi alla condotta delle ostilità non erano più state aggiornate successivamente ai Trattati

dell'Aia del 1907. Dal momento, però, che una revisione delle Convenzioni di Ginevra avrebbe potuto mettere a repentaglio tutti i passi avanti fatti nel 1949, fu deciso di rafforzare la protezione delle vittime dei conflitti armati con l'adozione di nuovi testi sotto forma di Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra (*vedi D9*).



I Protocollo: protezione delle vittime di conflitti armati internazionali



II Protocollo: protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i loro Protocolli aggiuntivi del 1977 contengono più di 600 articoli e sono i **principali strumenti** del diritto internazionale umanitario (DIU).

5

CHI PUO' ESSERE VINCOLATO DALLE CONVENZIONI DI GINEVRA?

Solo gli Stati possono aderire ai trattati internazionali e conseguentemente alle Convenzioni di Ginevra ed ai loro Protocolli aggiuntivi.

Quasi tutti i Paesi del mondo hanno aderito alle Convenzioni di Ginevra (ad ottobre 2000 gli Stati Parte erano 189). Il fatto che questi trattati siano fra quelli accettati dal maggior numero di Stati testimonia della loro universalità. Per quanto riguarda i Protocolli aggiuntivi, alla stessa data, 150 Paesi erano del Primo Protocollo e 142 del Secondo Protocollo.

FIRMA, RATIFICA, ADESIONE, RISERVE E SUCCESSIONE

I trattati multilaterali tra Stati, come le Convenzioni di Ginevra ed i loro Protocolli aggiuntivi richiedono due procedure separate:

a) La **firma** seguita dalla **ratifica**.

La firma non vincola lo Stato, ma lo obbliga a comportarsi correttamente in modo da non privare di significato il suo impegno ulteriore quando, con la ratifica, dichiara solennemente di voler rispettare il trattato.

b) L'**adesione**.

E' l'atto con cui uno Stato, che non ha firmato il testo del trattato al momento dell'adozione, esprime il suo consenso a esservi vincolato. L'adesione ha lo stesso valore della ratifica.

Uno Stato indipendente appena costituito può, per mezzo della **dichiarazione di successione**, esprimere il desiderio di rimanere vincolato dai trattati applicabili sul suo territorio prima della sua indipendenza. Può anche fare una dichiarazione di applicazione provvisoria di tali trattati per il tempo in cui li esamina prima dell'adesione o della successione.

Nel contesto di queste procedure e a certe condizioni, uno Stato può apporre delle **riserve** al fine di escludere o modificare l'effetto giuridico di alcuni articoli del trattato. La condizione più importante è che queste riserve non siano contrarie a elementi essenziali del trattato.

Infine, i movimenti di liberazione nazionale citati dall'articolo 1, paragrafo 4 del I Protocollo possono impegnarsi ad applicare le Convenzioni e il Protocollo seguendo la particolare procedura stabilita dall'art. 96, par. 3 del I Protocollo.

CHI HA IL DOVERE DI DIFFONDERE LA CONOSCENZA DELLE CONVENZIONI E DEI PROTOCOLLI?

Gli Stati hanno l'obbligo giuridico di far conoscere le Convenzioni e i Protocolli:

"Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere, nel più largo modo possibile, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi Paesi e in particolare a includerne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi ne siano conosciuti da tutta la popolazione e particolarmente dalle forze armate combattenti, dal personale sanitario e dai cappellani militari (articoli 47, 48, 127 e 144 rispettivamente delle CG I, II, III e IV).

"Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere, il più largamente possibile, in tempo di pace come in tempo di conflitto armato, le Convenzioni e il presente Protocollo nei rispettivi Paesi e in particolare a includerne lo studio nei programmi di istruzione militare e a incoraggiarne lo studio da parte della popolazione civile, in modo tale che detti strumenti siano conosciuti dalle forze armate e dalla popolazione civile".

Le autorità militari o civili che, in periodo di conflitto armato, assumessero responsabilità nell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, dovranno avere una piena conoscenza di tali strumenti. (art. 83, I Protocollo).

"Il presente Protocollo sarà diffuso il più largamente possibile" (art. 19, II Protocollo).

IL CICR E LA DIFFUSIONE DEL DIRITTO UMANITARIO

Secondo lo Statuto del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è compito del **CICR**:

"(...) lavorare per la comprensione e la diffusione del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e prepararne gli eventuali sviluppi". (art. 5, par. 2g).

"(...) (collaborare strettamente con le Società Nazionali)... sulle questioni di comune interesse, quali la preparazione per l'azione in caso di conflitto armato, il rispetto, lo sviluppo e la ratifica delle Convenzioni di Ginevra, la diffusione dei Principi fondamentali e del diritto internazionale umanitario". (art. 5, par. 4a).



6

COSA SONO LO *IUS AD BELLUM* E LO *IUS IN BELLO*?

Lo scopo del diritto internazionale umanitario è quello di limitare le sofferenze causate dalla guerra proteggendo e assistendo il meglio possibile le sue vittime. Il diritto perciò si rivolge alla realtà del conflitto senza considerare le ragioni o la legittimità del ricorso alla forza. Esso regola solamente quegli aspetti del conflitto che sono relativi a questioni di carattere umanitario. E' questo il diritto conosciuto come **ius in bello** (diritto nella guerra). Le sue norme si applicano alle parti che combattono indipendentemente dalle ragioni del conflitto e a prescindere dal fatto che la causa sostenuta dall'una o dall'altra parte sia giusta.

Nel caso di un conflitto armato internazionale, spesso è difficile definire quale Stato sia responsabile della violazione del principio del divieto del ricorso all'uso della forza sancito nella Carta delle Nazioni Unite (*cf. D18*). L'applicazione del diritto internazionale umanitario non è condizionato dall'accertamento di siffatta responsabilità; ciò, infatti, porterebbe immancabilmente al sorgere di una controversia e paralizzerebbe l'applicazione del DIU, dal momento che ciascuno degli avversari affermerebbe di essere vittima di un'aggressione. Inoltre, il diritto umanitario, per la sua natura intrinseca, protegge le vittime della guerra e i loro diritti fondamentali, a prescindere dalla parte alla quale esse appartengano. Per questo motivo lo **ius in bello** deve rimanere indipendente dallo **ius ad bellum** o **ius contra bellum** (diritto di usare la forza o diritto contro la guerra).



SULLA PROIBIZIONE DELLA GUERRA

Fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, il ricorso alla forza armata era considerato non come un atto illecito, ma come un modo accettabile di risolvere le controversie.

Nel 1919, il Patto della Società delle Nazioni e, nel 1928, il Trattato di Parigi (Patto Briand-Kellogg) cercarono di limitare, se non di mettere al bando la guerra. L'adozione della Carta delle Nazioni Unite nel 1945 confermò questa tendenza: *"I membri dell'Organizzazione si asterranno, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all'uso della forza (...)."*

Tuttavia, quando uno Stato (o un gruppo di Stati) è attaccato da un altro Stato (o da un altro gruppo di Stati), la Carta delle Nazioni Unite sostiene il diritto all'autodifesa individuale o collettiva. Il Consiglio di Sicurezza, agendo sulla base del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite (cfr. D18) può anche decidere l'uso collettivo della forza. Questo può significare:

- misure coercitive (volte a ristabilire la pace) contro uno Stato che minaccia la sicurezza internazionale;
- misure di mantenimento della pace sotto forma di missioni di osservazione o di missioni di peace-keeping.

Un'altra ipotesi in cui è ammesso il ricorso alla forza si rinviene nell'ambito del diritto dei popoli all'autodeterminazione: nella risoluzione 2105 (XX), adottata nel 1965, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite *"riconosce la legittimità della lotta ingaggiata dai popoli sotto la dominazione coloniale per esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza (...)"* (cfr. p.18).

◀ *Ius in bello: proteggere e assistere le vittime dei conflitti armati*

IN QUALI SITUAZIONI SI PUO' APPLICARE IL DIRITTO UMANITARIO? A CHI SI RIVOLGE E CHI PROTEGGE?

Il Diritto Internazionale Umanitario è applicabile in due situazioni o, se si preferisce, esso offre due sistemi di protezione:

a) conflitti armati internazionali *(cfr. p. 5)*

In tali situazioni si applicano le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il I Protocollo aggiuntivo del 1977. Il Diritto Umanitario è rivolto principalmente alle parti in conflitto e protegge ogni individuo o categoria di individui che non prendono, o non prendono più, attivamente parte al conflitto, cioè:

- personale militare ferito o malato nel campo di battaglia, e membri del servizio sanitario delle forze armate;
- personale militare ferito, malato o naufrago nella guerra marittima, e membri del servizio sanitario delle forze navali;
- prigionieri di guerra;
- la popolazione civile, ad esempio:
 - . civili stranieri sul territorio delle Parti in conflitto, inclusi i rifugiati;
 - . civili nei territori occupati;
 - . detenuti e internati civili;
 - . personale sanitario, religioso e unità di protezione civile.

Le guerre di liberazione nazionale, come definite nell'articolo 1 del I Protocollo, sono classificate come conflitti armati internazionali *(cfr. p. 14)*.

b) Conflitti armati non internazionali *(cfr. p. 5)*

In caso di conflitto non internazionale, sono applicabili l'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni ed il II Protocollo.

Va notato che le condizioni di applicazione del II Protocollo sono più severe di quelle previste dall'articolo 3 *(cfr. p. 21)*. In tali situazioni, il Diritto Umanitario è rivolto alle forze armate, regolari e non, che prendono parte al conflitto, e protegge ogni individuo, o categoria di individui, che non sia, o non sia più, attivamente coinvolto nelle ostilità, ad esempio:

- combattenti feriti e malati;
- persone private della libertà in relazione al conflitto;
- la popolazione civile;
- il personale sanitario e religioso.

DIRITTO UMANITARIO E CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI

L'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra è considerato come una specie di **trattato in miniatura** (cfr. p. 21). Anche considerando le disposizioni del II Protocollo, le norme sui conflitti interni sono meno dettagliate di quelle riguardanti i conflitti armati internazionali (vedi pagina a fianco). La difficoltà a rafforzare il sistema di protezione nei conflitti armati non internazionali si spiega con il fatto che esso è avvertito come un limite alla sovranità dello Stato.

Si deve sottolineare che le norme contenute nell'articolo 3 sono considerate come diritto consuetudinario

e rappresentano uno standard minimo da cui i belligeranti non dovrebbero mai derogare. Va anche segnalata però una tendenza degli anni più recenti, fatta propria dalla consuetudine internazionale (e che si manifesta anche in alcuni atti internazionali – quali, da ultimo, lo Statuto della Corte penale internazionale), a riavvicinare il livello di protezione delle regole applicabili nei conflitti interni al livello delle regole applicabili nei conflitti internazionali.



QUALE DIRITTO SI APPLICA AI DISORDINI INTERNI ED ALLE ALTRE SITUAZIONI DI VIOLENZA INTERNA?

Il diritto internazionale umanitario non si applica alle situazioni di violenza che non raggiungono l'intensità di un conflitto armato. In queste ipotesi possono invocarsi le norme sui diritti umani (cfr. D. 17) e quelle rilevanti di diritto interno.

IL DIRITTO UMANITARIO E' APPLICABILE AI "NUOVI" CONFLITTI?

Oggi si parla molto di "nuovi conflitti". Questa espressione comprende due tipi di conflitto: quelli conosciuti come conflitti "destrutturati" e altri qualificati come "di identità" o "etnici". Il fatto di utilizzare queste espressioni tra virgolette, dimostra, comunque, l'incertezza della terminologia attualmente in uso.

I conflitti "destrutturati", conseguenza della fine della Guerra Fredda, sono spesso caratterizzati dall'indebolimento o dalla scomparsa – parziale, e alcune volte totale – delle strutture statali. In tali situazioni, dei gruppi armati approfittano del vuoto politico per prendere il potere. Questo tipo di conflitto, tuttavia, è caratterizzato soprattutto dall'indebolimento o dal collasso della rete di comando nell'ambito degli stessi gruppi armati.

I conflitti "d'identità" o "etnici" spesso mirano all'eliminazione dell'avversario con la pratica conosciuta come "pulizia etnica". Ciò consiste nel trasferimento forzato o persino nello sterminio di intere popolazioni. In questo tipo di conflitto si sviluppa, sotto l'effetto di una spirale di propaganda, paura, violenza e odio, una dinamica volta a rafforzare il senso del gruppo a scapito dell'identità nazionale esistente e a escludere qualsiasi possibilità di coabitazione con altri gruppi.

Il diritto internazionale umanitario è, tuttavia, applicabile anche a questi conflitti "destrutturati" e "di identità", nei quali la popolazione civile è particolarmente esposta alla violenza. L'articolo 3 comune (*vedi a fianco*) impone a tutti i gruppi armati, ribelli e non, di rispettare coloro che hanno depresso le armi e coloro che, come i civili, non prendono parte alle ostilità.

Di conseguenza, non è a causa di un indebolimento o della mancanza di una struttura statale che si viene a creare un vuoto normativo rispetto al diritto internazionale. Al contrario, è proprio in tali situazioni che il diritto umanitario acquista tutto il suo valore.

Ciononostante, si deve ammettere che è più difficile applicare il diritto umanitario in questi tipi di conflitto. La mancanza di disciplina tra i belligeranti, l'armarsi da parte della popolazione civile come conseguenza del proliferare delle armi sul territorio e la sempre maggiore confusione tra combattenti e non combattenti spesso fanno sì che gli scontri prendano una piega estremamente brutale, nella quale vi è poco spazio per le norme di diritto.

Di conseguenza, è particolarmente in questo tipo di situazioni che si devono compiere sforzi per diffondere il diritto umanitario. Certo, una migliore conoscenza delle norme di diritto non può risolvere il problema di fondo che ha portato al conflitto, ma può attenuarne le conseguenze mortali.

ARTICOLO 3 COMUNE: UNA CONVENZIONE IN MINIATURA

Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

1) I soggetti che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione, o qualsiasi altra causa, saranno trattate in ogni circostanza con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

- a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;*
- b) la cattura di ostaggi;*
- c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;*
- d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.*

2) I feriti e i malati saranno raccolti e curati.

Un ente umanitario imparziale come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto.

Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.

Cfr. pp. 18 e 19.

QUAL E' STATA L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO UMANITARIO E QUALI SONO I SUOI RECENTI SVILUPPI?

Promotore del primo trattato del diritto umanitario moderno (la Convenzione di Ginevra del 1864), il **CICR** veglia a che questo ramo del diritto internazionale pubblico (*cf. p. 5*) rimanga adeguato alle nuove esigenze. Il suo ruolo è quindi di:

- seguire l'evoluzione dei conflitti;
- organizzare consultazioni allo scopo di verificare la possibilità di raggiungere accordi su nuove norme;
- preparare progetti da sottoporre a conferenze diplomatiche per la loro adozione.

L'esempio dei due Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra dà una idea del processo di elaborazione del diritto umanitario, dall'idea iniziale alla loro adozione nel 1977:

- sulla base di un primo progetto di norme elaborato nel 1956, poi di risoluzioni adottate negli anni '60 nel corso di due Conferenze Internazionali della Croce Rossa e della Conferenza sui diritti umani tenutasi a Teheran nel 1968, il **CICR** ha preso in considerazione la possibilità di aggiornare le Convenzioni adottate nel 1949;
- nel 1969, il **CICR** ha sottoposto l'idea alla XXI Conferenza Internazionale della Croce Rossa a Istanbul. I partecipanti alla Conferenza, inclusi gli Stati Parte delle Convenzioni di Ginevra, hanno affidato al **CICR** il mandato di elaborare il suo progetto e i giuristi del **CICR** hanno avviato i lavori preparatori;
- tra il 1971 e il 1974, il **CICR** ha organizzato diverse consultazioni con i governi e il Movimento; le Nazioni Unite sono state tenute regolarmente al corrente dello stato di avanzamento dei lavori;
- nel 1973, la XXII Conferenza Internazionale della Croce Rossa, a Teheran, ha esaminato i testi del progetto preparato e ha sostenuto pienamente il lavoro fatto;



- nel febbraio 1974, il governo svizzero, depositario delle Convenzioni di Ginevra del 1949, ha convocato a Ginevra la **Conferenza Diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del Diritto Umanitario Internazionale applicabile ai conflitti armati**, che si è svolta in quattro sessioni ed è terminata nel giugno 1977;
- al termine della Conferenza, i 102 articoli del I Protocollo e i 28 articoli del II Protocollo sono stati adottati dai plenipotenziari dei 102 Stati rappresentati.

◀ *La conferenza diplomatica del 1977*

IL CICR COME PROMOTORE DEL DIRITTO UMANITARIO

Secondo lo Statuto del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (*cf. p. 15*), il **CICR** ha tra i suoi compiti quello di "*preparare i possibili sviluppi*" del diritto internazionale umanitario ed ha, pertanto, un ruolo di **promotore** del DIU.

ALCUNI SVILUPPI RECENTI (*vedi anche D.4*)

Il **Protocollo relativo alle armi laser accecanti**, adottato alla Conferenza diplomatica di Vienna nell'ottobre 1995, proibisce l'uso e il trasferimento di armi laser che abbiano tra le specifiche funzioni di combattimento quella di causare la cecità permanente. Il Protocollo inoltre esige che gli Stati prendano tutte le precauzioni necessarie, incluso l'addestramento delle forze armate, per evitare di causare cecità permanente con l'uso legittimo di altri sistemi laser.

Nel caso delle mine, il campo di applicazione del II Protocollo alla Convenzione del 1980 (*vedi p. 11*) è stato esteso dall'adozione, a Ginevra il 3 maggio 1996, di una versione emendata del **Protocollo sul divieto o sulla limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi**. Inoltre, la **Convenzione sul divieto di uso, stoccaggio, produzione e trasferimento di mine antipersona e sulla loro distruzione**, firmata da 121 paesi ad Ottawa il 3-4 dicembre 1997, proibisce totalmente le mine antipersona. Questa Convenzione inoltre prevede la rimozione delle mine e l'assistenza alle vittime.

Tra i trattati di DIU contenenti norme applicabili alla protezione dell'ambiente vanno ricordati l'Articolo 55 del I Protocollo aggiuntivo e la **Convenzione sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi milita-**

ri o per qualsiasi altro scopo ostile, del 10 dicembre 1976.

La Guerra del Golfo del 1991 ha, tuttavia, dimostrato come tali norme fossero poco conosciute e a volte imprecise. Pertanto, nel 1994, incoraggiato dall'Assemblea generale dell'ONU e con l'ausilio di esperti in materia, il **CICR** ha redatto le **Linee Guida per manuali d'istruzione militare sulla protezione dell'ambiente in caso di conflitto armato**.

Un altro recente sviluppo è il **Manuale di San Remo di diritto internazionale applicabile ai conflitti armati sul mare**. L'importanza dell'iniziativa portata avanti dall'**Istituto Internazionale di Diritto Umanitario** con il supporto del **CICR**, è stata riconosciuta dai governi nella risoluzione adottata alla XXVI Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, tenutasi a Ginevra nel 1995.

Sebbene le Convenzioni di Ginevra e i Protocolli aggiuntivi non proibiscano espressamente l'uso di **armi nucleari**, i **principi generali del DIU** (*vedi p. 7*) vanno comunque applicati in tali casi. Essi esigono in particolare che i belligeranti distinguano in ogni momento tra combattenti e non combattenti e proibiscono l'uso di armi che possono causare sofferenze inutili. L'applicazione di questi principi alle armi nucleari è stata ribadita dalla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia nel 1996.

COSA PREVEDE IL DIRITTO UMANITARIO IN RELAZIONE ALL'ASSISTENZA MATERIALE ALLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI?

Gli Stati Parte delle Convenzioni di Ginevra riconoscono il diritto delle vittime dei conflitti armati di ricevere beni indispensabili alla loro sopravvivenza. Questo diritto fu ulteriormente elaborato con l'adozione dei Protocolli aggiuntivi del 1977.

In un conflitto armato a carattere internazionale, il diritto all'assistenza include in particolare:

- il libero transito di alcuni beni necessari alla sopravvivenza della popolazione civile (*art. 23 IV Convenzione, redatto per l'ipotesi di blocco*);
- l'obbligo per la Potenza occupante di assicurare gli approvvigionamenti essenziali alla popolazione dei territori da essa occupati (*art. 55 IV Convenzione*); se tali approvvigionamenti sono inadeguati, la Potenza Occupante ha l'obbligo di accettare i soccorsi provenienti dall'esterno (*art. 59 IV Convenzione*).

Il I Protocollo (*artt. 69 e 70*) rafforza il corpo di norme adottate nel 1949. Per esempio, uno Stato in guerra deve accettare azioni di soccorso aventi carattere umanitario, imparziali e attuate senza discriminazione a favore della popolazione che si trova sul suo territorio, previo consenso delle parti interessate. Se queste condizioni sono raggiunte, è comunque illecito rifiutare tali azioni di soccorso, che non devono essere considerate né come un'interferenza nel conflitto armato né come atti ostili.

In un conflitto armato non internazionale, il II Protocollo (*art. 18*) specifica, tra l'altro, che se la popolazione civile soffre di privazioni eccessive dovute alla mancanza di rifornimenti essenziali alla propria sopravvivenza, saranno intraprese, con il consenso dell'Alta Parte contraente interessata, azioni di soccorso di natura esclusivamente umanitaria e imparziale e condotte senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole (*cf. p. 21*). E' ormai generalmente riconosciuto che gli Stati devono autorizzare azioni di soccorso di natura esclusivamente umanitaria.



IL CICR E IL DIRITTO DI ASSISTENZA


Il **CICR** ha in ogni caso un diritto di iniziativa (*cf. p. 2*) che gli permette di offrire i suoi servizi alle parti in conflitto, in particolare in materia di assistenza alle vittime del conflitto. La sua offerta di assistenza, che si tratti di soccorsi o altre attività, **non costituisce, dunque, un'interferenza negli affari interni di uno Stato dal momento che essa è prevista dal diritto umanitario.**

DIRITTO UMANITARIO E “DIRITTO DI INGERENZA”

Nella misura in cui un “**diritto** – o persino un dovere – **di ingerenza**” è tale da giustificare un intervento armato, intrapreso per ragioni umanitarie, siffatta problematica riguarda non già il diritto umanitario bensì le norme relative alla legittimità dell’uso della forza armata nelle relazioni internazionali, cioè lo **ius ad bellum** (cfr. D6 e D18).

Se vi è un intervento armato fondato su ragioni umanitarie, il **CICR** deve, in conformità con il proprio **mandato** (vedi *Indice*), assicurare che coloro che sono impegnati in questo intervento osservino le relative norme di diritto internazionale umanitario e si sforzerà di venire in aiuto alle vittime del conflitto.

Il **CICR** non può prendere posizione né a favore né contro questo “diritto di ingerenza”. Esso ritiene, anche in base alla sua esperienza, che la questione sia di natura politica e che il CICR non può esservi coinvolto senza mettere a repentaglio la sua azione umanitaria.



COSA PREVEDE IL DIRITTO UMANITARIO PER QUANTO RIGUARDA IL RISTABILIMENTO DEI LEGAMI FAMILIARI?

Come conseguenza di un conflitto armato, i prigionieri di guerra e gli internati civili sono separati dai loro cari, le famiglie vengono divise e di molti non si hanno più notizie. Per la protezione di tali vittime, le Convenzioni di Ginevra e il I Protocollo contengono diverse disposizioni applicabili in caso di conflitto armato internazionale. Queste norme autorizzano il **CICR** a svolgere i seguenti compiti:

1. Scambio di notizie tra familiari e invio di altre informazioni. Ciò include:

- raccolta e registrazione delle carte di detenzione dei prigionieri di guerra e delle carte di internamento dei civili; il duplicato di queste carte è spedito alle famiglie dei prigionieri;
- spedizione di posta tra persone private della libertà e le loro famiglie;
- invio di notizie di carattere familiare (Messaggi Croce Rossa) tra membri separati di una famiglia, quando i servizi postali normali non funzionano;
- ricevimento e trasmissione di avvisi di decesso.

L'Agenzia Centrale di Ricerche del CICR (ACR) agisce come intermediario tra le parti in conflitto ovvero, più precisamente, tra gli uffici informazioni nazionali (*vedi a fianco*), per la trasmissione di informazioni relative a persone protette dal diritto umanitario.

2. Indagini relative a persone scomparse (*art. 33 del II Protocollo*).

3. Ricongiungimento di famiglie disperse (*cfr. pagina a fianco e art. 74 del I Protocollo*).

Il **CICR** svolse per la prima volta tale compito durante la guerra franco-prussiana del 1870. Agendo in qualità di intermediario, la sua agenzia di ricerca a Basilea cercò di ristabilire i contatti tra i prigionieri di guerra e le loro famiglie, in particolare mediante lo scambio tra i belligeranti delle liste di feriti. Da allora, **l'Agenzia Centrale di Ricerche del CICR** ha notevolmente sviluppato le sue attività ed ampliato i settori d'intervento.

UFFICI NAZIONALI DI INFORMAZIONI

La terza Convenzione di Ginevra (art. 122) stabilisce che, subito dopo lo scoppio delle ostilità, ogni potenza belligerante, e anche le potenze neutrali che abbiano accolto dei belligeranti sul proprio territorio, devono istituire un ufficio di informazioni ufficiale per i prigionieri di guerra che si trovino sul loro territorio. Ogni potenza belligerante deve comunicare al proprio **Ufficio informazioni** i dati relativi ai prigionieri catturati dalle sue forze armate e fornire tutte le informazioni disponibili sull'identità di questi prigionieri in modo tale che i familiari possano essere avvisati il più presto possibile. Se tale ufficio non esiste, come spesso accade nei conflitti, il **CICR** assume il compito di raccogliere le informazioni sulle persone protette dalle Convenzioni di Ginevra.

AGENZIA CENTRALE DI RICERCHE

“Sarà istituita, in un paese neutrale, un’Agenzia Centrale di informazioni sui prigionieri di guerra. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa proporrà alle potenze interessate, quando lo giudichi necessario, l’organizzazione di tale Agenzia. Quest’Agenzia sarà incaricata di concentrare tutte le informazioni interessanti i prigionieri di guerra che essa potrà avere in via ufficiale o privata e le trasmetterà il più rapidamente possibile al paese di origine dei prigionieri o alla potenza dalla quale dipendono (...)”. (art. 123 della III Convenzione).

FAMIGLIE DISPERSE

“Ciascuna Parte in conflitto faciliterà le ricerche intraprese dai membri delle famiglie disperse dalla guerra per riprendere contatto gli uni con gli altri, e se possibile, ricongiungersi (...)”. (art. 26 della IV Convenzione).



*Facilitare, per quanto possibile, la riunione
di famiglie disperse a causa del conflitto* ►

QUALI SONO LE NORME DI DIRITTO UMANITARIO CHE DISCIPLINANO L'USO DELL'EMBLEMA?


Le Convenzioni di Ginevra del 1949 menzionano tre emblemi: la croce rossa, la mezzaluna rossa e il leone e il sole rossi, sebbene solo i primi due siano ora usati dal Movimento come emblemi delle Società Nazionali.

Le Convenzioni del 1949 e i loro Protocolli aggiuntivi del 1977 contengono diversi articoli sull'emblema. Tra l'altro, essi specificano l'uso, la dimensione, lo scopo e la collocazione dell'emblema, le persone e i beni che esso protegge, chi può usarlo e a quali condizioni e le sanzioni per l'abuso (*cf. pagina a fianco*).

In caso di conflitto armato, possono usare l'emblema come simbolo di protezione solo:

- **i servizi sanitari delle forze armate;**
- **le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa** debitamente riconosciute e autorizzate dai loro governi a prestare assistenza ai servizi sanitari delle forze armate. Le Società Nazionali possono usare l'emblema a scopo protettivo solo se destinato alle persone e all'equipaggiamento che supportano il servizio sanitario ufficiale in tempo di guerra, purché questo personale ed equipaggiamento svolgano le stesse funzioni – e solo quelle funzioni – e siano soggetti alle leggi e ai regolamenti militari;
- **gli ospedali civili** e altre **unità sanitarie** riconosciuti come tali dal governo e autorizzati a esibire l'emblema per scopi protettivi (posti di pronto soccorso, ambulanze, ecc.);
- **altre società volontarie di soccorso** alle stesse condizioni delle Società Nazionali: esse devono avere il riconoscimento e l'autorizzazione governativi, possono usare l'emblema solo per il personale e le attrezzature destinate esclusivamente ai servizi sanitari e devono essere soggette alle leggi e ai regolamenti militari.

Il Diritto internazionale umanitario inoltre specifica che ogni Stato Parte delle Convenzioni di Ginevra ha l'obbligo di prendere provvedimenti per prevenire e punire l'abuso dell'emblema, sia in tempo di guerra che di pace, e di emanare una legge per la protezione dell'emblema stesso.



USO DELL'EMBLEMA

L'uso dell'emblema a **scopo protettivo** è la manifestazione visibile della protezione accordata dalle Convenzioni di Ginevra al personale, alle unità sanitarie e ai mezzi di trasporto.

L'uso dell'emblema a **scopo distintivo**, sia in tempo di guerra che in tempo di pace, dimostra che una persona o un bene ha un legame con il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Il **CICR** ha diritto in qualsiasi momento di usare l'emblema a scopo sia distintivo che protettivo.

GLI ABUSI DELL'EMBLEMA

Ogni uso non espressamente autorizzato dal diritto internazionale umanitario costituisce un abuso dell'emblema. Si distinguono tre **tipi di abuso**:

- **contraffazione (imitazione)**: l'uso di un simbolo che, per la sua forma e/o colore, può causare confusione con l'emblema;
- **usurpazione (uso improprio)**: l'uso dell'emblema da parte di enti o persone che non ne hanno il diritto (imprese commerciali, farmacisti, medici privati, organizzazioni non governative e singoli individui, ecc.); rientra nell'ipotesi di usurpazione anche il caso di persone normalmente autorizzate a usare l'emblema, che lo usino senza attenersi alle norme delle Convenzioni e dei Protocolli;
- **perfidia**: l'uso dell'emblema in caso di conflitto per proteggere combattenti o attrezzature

militari; l'uso perfido dell'emblema può costituire una "grave violazione" del diritto internazionale umanitario, o, in altre parole, un crimine di guerra.

L'**abuso** dell'emblema a **scopo protettivo** in tempo di guerra mette a repentaglio il sistema stesso di protezione costruito dal diritto internazionale umanitario.

L'**abuso** dell'emblema a **scopo distintivo** indebolisce la sua immagine agli occhi del pubblico e di conseguenza riduce il suo potere protettivo in tempo di guerra.

Gli Stati Parte delle Convenzioni di Ginevra si sono assunti l'impegno di adottare **norme penali** per prevenire e reprimere abusi dell'emblema sia in tempo di guerra che in tempo di pace.

QUALE PROTEZIONE IL DIRITTO UMANITARIO ACCORDA AI RIFUGIATI E AGLI SFOLLATI ALL'INTERNO DEI PROPRI PAESI?

Se i **rifugiati** sono coloro che fuggono dal proprio Paese, gli **sfollati** sono coloro i quali, al contrario, non passano le frontiere nazionali.

I **rifugiati** beneficiano, in primo luogo, della protezione loro conferita dal diritto dei rifugiati (*vedi pagina a fianco*) e dal mandato dell'**Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR)**. Essi sono altresì protetti dal diritto internazionale umanitario, allorché sono vittime di un conflitto armato, quando si trovano in potere della parte avversaria o travolti dalle ostilità nel paese di accoglienza. La IV Convenzione di Ginevra ed il I Protocollo aggiuntivo accordano una speciale protezione ai rifugiati, in modo particolare a coloro i quali si trovino in territori occupati. La IV Convenzione afferma anche il principio di non respingimento (*non refoulement*) che è alla base del diritto dei rifugiati.

Nei conflitti armati, gli **sfollati** all'interno del proprio paese sono protetti dalle norme del diritto internazionale umanitario, le quali offrono una vasta protezione alla popolazione civile. Queste norme mirano specialmente a proteggere i civili dagli effetti delle ostilità; ad esempio è vietato attaccarli, terrorizzarli, utilizzare contro di essi la fame come metodo di combattimento oltre che distruggere i beni indispensabili alla loro sopravvivenza. Nei conflitti interni gli sfollati sono protetti dall'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra (*cf. p. 21*) e dal II Protocollo aggiuntivo.

Il diritto internazionale umanitario vieta il trasferimento forzato della popolazione che non potrà aver luogo se non nei casi in cui sia indispensabile provvedervi per proteggere la stessa popolazione, o ancora per imperiose esigenze militari. Inoltre, la protezione generale che il diritto umanitario garantisce alla popolazione civile dovrebbe avere l'effetto di limitare i trasferimenti di popolazione. Purtroppo, queste norme sono state troppo spesso violate nel corso dei recenti conflitti. Pertanto, è necessario assicurare innanzitutto un maggiore rispetto di queste disposizioni in vigore, piuttosto che elaborarne di nuove.





IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI RIFUGIATI

Il diritto dei rifugiati è sostanzialmente basato sui seguenti testi:

- la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo statuto di rifugiato del 1951;
- il Protocollo relativo allo statuto di rifugiato del 1967;
- la Convenzione dell'Organizzazione per l'Unità Africana (OUA) relativa ai problemi dei rifugiati in Africa, del 1969;
- la Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati del 1984;
- alcune risoluzioni adottate in particolare dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

LA DEFINIZIONE DI RIFUGIATO

Secondo il primo articolo della Convenzione del 1951, il termine **rifugiato** si applica a chiunque *“(...) temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova al di fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, per i motivi suddetti, avvalersi della protezione di questo paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del paese in cui aveva la residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.”*

La Convenzione dell'OUA e la Dichiarazione di Cartagena hanno esteso questa definizione per includervi le persone che fuggono a causa di avvenimenti che sconvolgono gravemente l'ordine pubblico, come i conflitti armati o i disordini interni.

QUALI SONO I MEZZI DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO UMANITARIO?

Nelle situazioni di conflitto armato, questi mezzi sono di tre tipi:

preventivi, che mirano a concretizzare l'obbligo che gli Stati hanno di rispettare il diritto. Per l'esattezza i meccanismi preventivi sono:

- la diffusione del diritto umanitario;
- la formazione di personale qualificato al fine di facilitare l'applicazione del diritto umanitario e la designazione di consiglieri giuridici nelle forze armate;
- l'adozione di provvedimenti legislativi e regolamentari che permettano di assicurare il rispetto del diritto umanitario;
- la traduzione dei testi delle convenzioni;

di controllo, previsti per tutta la durata del conflitto, che permettono di controllare costantemente il rispetto delle disposizioni del diritto umanitario attraverso:

- l'intervento delle Potenze protettrici o dei loro sostituti;
- l'azione del **CICR** (*cf. D15*);

sanzionatori, che trovano espressione nell'obbligo imposto alle parti in conflitto di prevenire e far cessare tutte le violazioni. Avendo riguardo ai meccanismi di repressione occorre porre in rilievo specialmente:

- l'obbligo di repressione, da parte dei tribunali nazionali, delle infrazioni gravi considerate crimini di guerra (*per i tribunali internazionali cf. D16*);
- la responsabilità penale e disciplinare dei superiori e i doveri che hanno i comandanti militari di reprimere e di denunciare le infrazioni;
- la cooperazione giudiziaria tra gli Stati in materia penale.

A prescindere dal fatto che i mezzi di repressione sono propri di qualsiasi ordinamento giuridico coerente, essi giocano comunque un ruolo di dissuasione.

Esistono altre misure di attuazione che possono **rappresentare al tempo stesso mezzi preventivi, di controllo o di repressione**; gli ultimi due si collegano principalmente all'obbligo degli Stati di **far rispettare** il diritto umanitario. Tali mezzi sono:

- la procedura d'inchiesta;
- la Commissione internazionale di accertamento dei fatti;
- le procedure d'esame relative all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni del diritto;
- la cooperazione con le Nazioni Unite.

Gli sforzi della diplomazia e la pressione dei media e dell'opinione pubblica contribuiscono egualmente all'attuazione del diritto umanitario.

ALCUNE NORME GIURIDICHE DI ATTUAZIONE

NB: cfr. p. 15 per gli articoli sulla diffusione delle Convenzioni e dei Protocolli aggiuntivi.

"Fin dal tempo di pace, le Alte Parti contraenti procureranno (...) di formare personale qualificato per facilitare l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo (...)." (art. 6, I Protocollo).

"Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare e far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza." (art. 1 comune, Convenzioni di Ginevra).

"Le Alte Parti contraenti in ogni tempo, e le Parti in conflitto in periodo di conflitto armato, cureranno che dei consiglieri giuridici siano disponibili, quando occorra, per consigliare i comandanti militari di livello appropriato circa l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e circa l'insegnamento appropriato da impartire in materia alle forze armate." (art. 82, I Protocollo).

"Le Alte Parti contraenti, la cui legislazione non fosse già sufficiente, prenderanno le misure necessarie per impedire e reprimere in qualunque tempo ogni impiego abusivo dei segni distintivi previsti dall'art. 43." (art. 45, II Convenzione di Ginevra).

"Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonché le leggi e i regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione." (art. 48/I, 49/II, 128/III e 145/IV delle Convenzioni di Ginevra).

"Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, una delle infrazioni gravi alla presente Convenzione (...). Ogni Parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o dato l'ordine di commettere, una di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali." (art. 49/I, 50/II, 129/III e 149/IV comuni alle CG).

"La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo le Potenze protettrici

potranno designare, oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali (...)." (art. 8/I, II, III e 9/IV).

./.

ALCUNE NORME GIURIDICHE DI ATTUAZIONE

"Gli stati contraenti potranno, in ogni tempo, accordarsi per affidare a un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici. (...) Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrica dovrà chiedere a un ente umanitario, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici (...)."

(art. 10/I, II, III e 11/IV).

"Le disposizioni della presente Convenzione non sono d'ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato Internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei feriti, dei malati, nonché dei membri del personale sanitario e religioso e, per prestare loro soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto interessate."

(art. 9/I, II, III e 10/IV).

"Le Alte Parti contraenti si presteranno la maggiore assistenza giudiziaria possibile in qualsiasi procedura relativa alle infrazioni gravi alle Convenzioni o al presente Protocollo. (...) quando le circostanze lo permettono, le Alte Parti contraenti coopereranno in materia di estradizione (...)."

(art. 88 del I Protocollo).

"Il depositario del presente Protocollo convocherà, su richiesta di una o più delle Alte Parti contraenti e con l'approvazione della maggioranza di esse, una riunione delle Alte Parti contraenti per esaminare i problemi generali relativi all'applicazione delle Convenzioni e del Protocollo."

(art. 7 del I Protocollo).

"Nei casi di violazioni gravi delle Convenzioni o del presente Protocollo, le Alte Parti contraenti si impegnano ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla Carta delle Nazioni Unite."

(art. 89 del I Protocollo).

"Sarà costituita una Commissione internazionale di accertamento dei fatti (...) composta di quindici membri di elevata moralità e di riconosciuta imparzialità (...). La Commissione sarà competente per: i) indagare su qualsiasi fatto che si pretende costituire infrazione grave ai sensi delle Convenzioni e del presente Protocollo o su qualsiasi altra violazione grave delle Convenzioni o del presente Protocollo."

(art. 90 del I Protocollo).

DALL'ANTICHITA' A SOLFERINO: IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO PRIMA DELLA CODIFICAZIONE *(cfr. p. 9)*

Curare i feriti, proteggere
donne e bambini...



"Non potendo eliminare con un sol colpo il flagello della guerra, si cercò inizialmente di attenuarne i rigori inutili.

L'interesse reciproco dei belligeranti li spinse perciò a osservare, nella condotta delle ostilità, certe "regole del gioco".

Jean Pictet



IN CHE MODO IL CICR PROMUOVE IL RISPETTO DEL DIRITTO UMANITARIO?

Promotore e custode del diritto internazionale umanitario, il **CICR** ha il mandato di favorirne il rispetto. Adempie il mandato in vari modi:

CON LA SUA AZIONE

Più esattamente, mediante le sue attività di protezione e assistenza a favore delle vittime dei conflitti: visite delle persone private della libertà, tra cui i prigionieri di guerra; ristabilimento dei legami familiari (*cf. D11*); attività di soccorso (*cf. D10*) e sanitarie; promozione del diritto internazionale umanitario (*cf. p. 15*).

CON LA PREVENZIONE

Poiché l'ignoranza del diritto è nemica della sua applicazione, il **CICR** ricorda agli Stati l'impegno assunto di diffonderne il contenuto e si incarica anche di diffonderlo lui stesso (*vedi p. 15*). Ricorda, inoltre, agli Stati che devono adottare tutte le misure necessarie per assicurare la sua applicazione effettiva e pertanto il suo rispetto. Il **CICR** fa tutto questo mediante i suoi Servizi consultivi il cui scopo è di fornire un'assistenza tecnica alle autorità in vista dell'adozione delle leggi e dei regolamenti nazionali d'applicazione di questo diritto nell'ordinamento statale interno.

CON AZIONI SPECIFICHE NELLE IPOTESI DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO UMANITARIO

a) Azioni intraprese di sua propria iniziativa

Di fronte a violazioni del diritto umanitario, il **CICR** interviene generalmente in via confidenziale

presso le autorità responsabili. Se queste violazioni sono importanti, ripetute e verificate con certezza, si riserva la possibilità di prendere pubblicamente posizione. Lo farà nella misura in cui giudichi che una tale pubblicità sia nell'interesse delle persone colpite o minacciate. Si tratta pertanto di una misura eccezionale.

b) Azione di incoraggiamento degli Stati

Il **CICR** incoraggia gli Stati ad adottare una legislazione nazionale che permetta loro di perseguire gli autori di gravi violazioni (*cf. D16*).

c) Trasmissione delle proteste

In quanto intermediario neutro, il **CICR** può essere incaricato da una delle parti in conflitto di comunicare alla parte avversa una denuncia relativa a presunte violazioni del diritto umanitario; può prestare i suoi buoni uffici per assicurare la trasmissione della risposta della parte chiamata in causa.

d) Richieste di constatazioni di violazioni

Il **CICR** non è né un giudice, né un procuratore, né un tribunale. Perciò dà seguito a richieste di constatazioni di violazioni solo se la presenza dei suoi delegati sul luogo facilita lo svolgimento dei compiti umanitari e se ha ricevuto la garanzia che una tale presenza non sarà sfruttata da un punto di vista politico.

Si deve sottolineare che negli ultimi decenni le azioni indicate sotto **c)** e **d)** sono state rare.

Visita di prigionieri di guerra da parte di delegati del CICR ►

IL CICR GARANTE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

Il diritto umanitario permette al **CICR** di controllare l'applicazione delle regole umanitarie.

"I rappresentanti o i delegati delle Potenze protettrici saranno autorizzati a recarsi in tutti i luoghi ove si trovano prigionieri di guerra, specialmente nei luoghi di internamento, di detenzione e di lavoro (...)". Ugualmente "I delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa beneficeranno delle stesse prerogative (...)".

(art. 126, III Convenzione di Ginevra).

NB: relativamente alle persone civili protette, analoghe disposizioni figurano nell'articolo 143 della IV Convenzione di Ginevra del 1949.

Lo Statuto del Movimento precisa che è compito del **CICR**, tra l'altro:

" (...) di assumere i compiti che gli sono riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra, lavorare per la fedele applicazione del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e ricevere tutte le denunce relative alle presunte violazioni di queste norme" (art. 5, par. 2c).



IN CHE MODO IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO CONSENTE DI PERSEGUIRE I CRIMINALI DI GUERRA?

Nel divenire Parti delle Convenzioni di Ginevra, gli Stati si sono impegnati a prendere le misure legislative necessarie per punire le persone colpevoli di gravi infrazioni di queste Convenzioni.

Gli Stati sono anche tenuti a perseguire le persone sospettate di aver commesso infrazioni gravi, o a estradarle per il giudizio verso altri Stati. In altri termini, gli autori di gravi infrazioni – i criminali di guerra – dovranno essere perseguiti in ogni tempo e in ogni luogo e tale responsabilità incombe agli Stati.

Generalmente, la giurisdizione penale di uno Stato si applica per i crimini commessi sul suo territorio o dai propri cittadini. Il diritto internazionale umanitario va oltre, in quanto esige dagli Stati che essi ricerchino e puniscano tutte le persone che abbiano commesso gravi infrazioni, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Questo principio detto della giurisdizione universale è essenziale per garantire una repressione efficace delle infrazioni gravi.

La repressione può essere assicurata sia tramite i **tribunali nazionali** dei diversi Stati, sia attraverso una **istanza internazionale**. I due Tribunali internazionali ad hoc per la ex Jugoslavia e per il Ruanda sono stati creati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente nel 1993 e 1994, con lo scopo di giudicare i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità ed il genocidio, commessi nel corso dei conflitti svoltisi in quei Paesi.

PERCHE' LE NORME DI DIRITTO UMANITARIO NON VENGONO SEMPRE RISPETTATE?

Le risposte al quesito sono le più varie. Secondo alcuni ciò è dovuto alla scarsa conoscenza di tali regole; per altri è la natura stessa della guerra che porta a questo risultato, o ancora perché il diritto internazionale, e quindi anche il diritto umanitario, non è accompagnato da un sistema centralizzato ed efficace di garanzie e di sanzioni a causa, in particolare, dell'attuale struttura della comunità internazio-

nale. Così stando le cose, sia che ci si trovi in situazione di conflitto o di pace, sia che la legge in vigore sia nazionale o internazionale, i diritti sono violati e i crimini commessi.

Ma abbassare le braccia di fronte a una tale situazione, e cessare ogni azione tesa a un migliore rispetto del diritto umanitario sarebbe ben più condannabile. È pertanto importante, in attesa di un più efficace sistema sanzionatorio, condannare senza tregua i colpevoli e adottare misure per prevenirli e reprimerli. In questo contesto, la repressione penale dei crimini di guerra deve essere considerata come un mezzo che

CHE COS'E' UN CRIMINE DI GUERRA?

Per crimine di guerra si intende, in via generale, qualsiasi violazione grave del diritto internazionale umanitario o, per utilizzare la terminologia tradizionale, una grave infrazione alle leggi o agli usi della guerra, quale che sia la natura del conflitto. Una lista universalmente accettata, sebbene non completa, di crimini di guerra è contenuta nell'art. 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Sono considerati crimini di guerra gli atti commessi ai danni di tutte le persone che non partecipano o che non partecipano più alle ostilità (combattenti feriti, malati, prigionieri di guerra, civili, ecc.). Per esempio:

- l'omicidio intenzionale;
- la tortura ed i trattamenti inumani;
- il causare intenzionalmente gravi sofferenze;
- l'apportare gravi danni all'integrità fisica e alla salute;
- il sottoporre la popolazione civile a un attacco;
- la deportazione e il trasferimento forzoso della popolazione;
- l'utilizzazione di armi e di metodi di combattimento vietati (armi chimiche, batteriologiche o incendiarie);
- l'utilizzazione con perfidia dei segni distintivi della croce rossa, della mezzaluna rossa o di altri segni protettivi;
- il saccheggio di beni pubblici e privati.

Da rilevare che il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia ha riconosciuto che la nozione di crimine di guerra copre anche le violazioni gravi commesse nei conflitti interni, laddove il diritto convenzionale ammette tale nozione solo nei conflitti armati internazionali. Anche lo Statuto della Corte Penale Internazionale contiene un elenco, sebbene incompleto, di crimini di guerra che possono realizzarsi nei conflitti interni.

uisce all'attuazione del diritto umanitario, tanto che i realizzi a livello nazionale che internazionale.

Infine, bisogna sottolineare gli sforzi della comunità internazionale per creare una Corte Penale Internazionale permanente, il cui Statuto è stato adottato a Roma il 17 luglio 1998. Essa è competente a giudicare, secondo un principio di complementarità rispetto alle giurisdizioni nazionali, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio.

Essa potrà così contribuire a mettere fine al regno dell'impunità che sembra ancora prevalere allo stato attuale.

QUAL E' LA DIFFERENZA TRA IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO ED I DIRITTI UMANI?

Il **diritto internazionale umanitario** e il **diritto internazionale dei diritti dell'uomo** (qui di seguito: diritti umani) sono complementari. Entrambi mirano a proteggere la persona umana. Ma la proteggono in circostanze e con modalità differenti.

Il diritto umanitario si applica nelle situazioni di conflitto armato (*cf. D7*), mentre i diritti umani, o almeno alcuni tra di essi, proteggono la persona umana in ogni tempo, tanto in guerra che in pace.

Se il diritto umanitario ha per fine quello di proteggere le vittime cercando di limitare le sofferenze causate dalla guerra, i diritti umani mirano a proteggere la persona umana e a favorirne lo sviluppo.

Il diritto umanitario si occupa anzitutto del trattamento delle persone cadute in potere della parte avversa, oltre che della condotta delle ostilità. I diritti umani mirano essenzialmente a prevenire gli arbitri, limitando il potere dello Stato sugli individui; essi non hanno come scopo la regolamentazione della condotta delle ostilità.

Per assicurare il rispetto delle proprie norme, il diritto umanitario contempla meccanismi che realizzano una forma di controllo continuo della sua applicazione e mette l'accento sulla cooperazione tra le parti in conflitto ed un intermediario neutro, al fine di prevenire eventuali violazioni. E' per questo motivo che il **CICR**, che ha il compito di far rispettare il diritto umanitario, privilegia la persuasione come modalità d'azione.

Relativamente ai diritti umani, i meccanismi di controllo sono molto diversificati. In molti casi, le istituzioni preposte sono chiamate a stabilire se uno Stato ha rispettato o meno il diritto. Così la Corte europea dei diritti dell'uomo può, al termine di una procedura instaurata su iniziativa di un individuo, dichiarare che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo è stata violata da un'autorità nazionale. Questa sarà allora obbligata a prendere le misure necessarie per uniformare la situazione sul piano interno alle disposizioni della Convenzione. I meccanismi di attuazione dei diritti umani sono sostanzialmente orientati verso la riparazione dei pregiudizi subiti.

LE FONTI DEI DIRITTI UMANI

Tra le numerose fonti esistenti vanno ricordati:

- La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948;
- la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950;
- la Convenzione americana relativa ai diritti umani del 1969;
- la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981;
- i Patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo del 1966;
- la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del fanciullo del 1989.

Cfr. D4 per le principali fonti o trattati di diritto internazionale umanitario.

IL "NOCCIOLO DURO"

Gli strumenti giuridici internazionali dei diritti umani contengono clausole che autorizzano gli Stati, in occasione di grave pericolo pubblico, a sospendere i diritti in essi previsti, fatta eccezione per alcuni determinati diritti fondamentali, previsti da ciascun trattato, che devono essere rispettati in ogni circostanza.

Infatti, non è in nessun caso possibile derogare a questi, quale che sia il trattato. In particolare si tratta del diritto alla vita, del divieto della tortura, delle pene e dei trattamenti inumani, della schiavitù e dell'assoggettamento a servitù, oltre che del principio di legalità e di non retroattività della legge. Questi diritti fondamentali che gli Stati sono tenuti a rispettare in ogni caso – anche in caso di conflitto o di disordini interni – vengono chiamati il "**nocciolo duro**" dei diritti dell'uomo.

PUNTI DI CONTATTO TRA DIRITTI UMANI E DIRITTO UMANITARIO

Dal momento che il diritto umanitario trova applicazione specificamente in situazioni eccezionali come i conflitti armati, il contenuto dei diritti umani che gli Stati devono rispettare in ogni circostanza ("il nocciolo duro") tende a convergere verso le garanzie fondamentali e giudiziarie previste dal diritto umanitario. Per esempio il divieto della tortura e delle esecuzioni sommarie.

Cfr. p. 21; art. 75 I Protocollo e art. 6 II Protocollo.



Il fanciullo ha i suoi diritti!

SI PUO' APPLICARE IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO NELLE OPERAZIONI PER IL MANTENIMENTO O L'IMPOSIZIONE DELLA PACE CONDOTTE DALLE NAZIONI UNITE O SOTTO LA LORO EGIDA?

Il diritto umanitario è applicabile allorché contingenti di forze armate che intervengono sotto l'autorità delle **Nazioni Unite**, o con la loro autorizzazione, utilizzano la forza – o possa accadere che la utilizzino – contro forze armate organizzate.

L'accordo relativo alle operazioni di mantenimento della pace che le **Nazioni Unite** concludono con ciascun Stato membro chiamato a fornire contingenti militari, dispone che "*i principi e lo spirito*" delle Convenzioni internazionali di diritto internazionale umanitario, devono essere osservati. Gli Stati che forniscono le truppe per tali operazioni devono assicurarsi che i militari appartenenti ai loro contingenti conoscano tali Convenzioni. La legislazione nazionale e le disposizioni di attuazione di tali trattati sono ugualmente applicabili.

Recentemente il Segretario Generale delle N.U. ha provveduto a formulare in una apposita Circolare, entrata in vigore il 12 agosto 1999, i principi fondamentali e le regole di diritto internazionale umanitario applicabili alle Forze delle Nazioni Unite quando queste, in situazioni di conflitto armato, sono attivamente coinvolte come forza combattente sia in azione coercitiva ("enforcement"), sia in azione di mantenimento della pace ("peace-keeping"), quando l'uso della forza è permesso in autodifesa.

DISTINZIONE E DEFINIZIONE

Le **operazioni di mantenimento della pace**, che si fondano sul capitolo VI della Carta delle Nazioni Unite, hanno come scopo il rispetto di accordi di cessate il fuoco, il rispetto di linee di demarcazione e la conclusione e attuazione di accordi relativi al ritiro delle truppe. In questi ultimi anni, si sono aggiunti nuovi compiti, quali la sorveglianza elettorale, la consegna di aiuti umanitari e l'assistenza nel processo di riconciliazione nazionale. Queste operazioni si svolgono con il consenso delle parti coinvolte e l'uso della forza è autorizzato solo in caso di legittima difesa.

Le **operazioni di imposizione della pace**, che si fondano sul capitolo VII della Carta, sono condotte dalle forze delle Nazioni Unite o da alcuni Stati, gruppi di Stati o da organizzazioni regionali su richiesta dello Stato interessato o su autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. A queste forze viene affidata una missione di combattimento e sono, pertanto, autorizzate a utilizzare misure coercitive per l'adempimento del mandato. Non è, quindi, necessariamente richiesto il consenso delle parti.

In questi ultimi anni la distinzione tra questi due tipi di operazioni è divenuta poco netta.



CICR – DIU – ONU

Conformemente al suo mandato di *“lavorare per la comprensione e la diffusione del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e di prepararne gli eventuali sviluppi”* (cfr. p. 15), il **CICR** si è soffermato sulla questione dell’applicabilità del diritto internazionale umanitario alle forze di mantenimento o d’imposizione della pace. Apportare dei chiarimenti a tale questione appariva in effetti indispensabile tenuto conto della sempre maggiore utilizzazione di tali contingenti in scenari di violenza estrema nell’ambito dei quali essi possono trovarsi nella condizione di ricorrere all’uso della forza armata.

A tale scopo, il **CICR** ha organizzato una riunione di esperti, con l’intento di determinare l’applicabilità del diritto internazionale umanitario alle forze dell’**ONU** poste sotto il comando e il controllo delle Nazioni Unite stesse allorché, nell’ambito di conflitti armati, queste vengono attivamente impegnate come forze combattenti. L’**ONU**, dal canto suo, ha sostenuto nel passato che solo i *“principi e lo spirito”* del **DIU** sono applicabili a tali contingenti. Quanto agli esperti, essi hanno formulato un progetto di linee di condotta, nel quale è precisato il contenuto dei *“principi”* e dello *“spirito”* che l’**ONU** si è impegnata a rispettare, nell’ambito delle operazioni di mantenimento della pace e di imposizione della stessa, quando il ricorso alla forza è autorizzato per legittima difesa, o in applicazione di uno specifico mandato del Consiglio di Sicurezza. Finalmente, nell’agosto 1999, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha dato una soluzione al problema con la Circolare, precedentemente ricordata, sull’osservanza del DIU da parte delle Forze delle Nazioni Unite.

Conviene sottolineare che i caschi blu sono tenuti, in base alle rispettive legislazioni nazionali, a rispettare le convenzioni di diritto umanitario che impegnano il loro Stato di origine. Ne consegue che, in caso di violazione grave del diritto internazionale umanitario, essi sono soggetti a responsabilità penale di fronte alle loro corti nazionali.

Al centro, il Presidente del CICR ed il Segretario Generale dell’ONU durante la Conferenza diplomatica di Ottawa del dicembre 1997 nel corso della quale è stato firmato il trattato sulla messa al bando delle mine antipersona



INDICE

- Aia (diritto dell'): p. 4.
- Articolo 3 comune: p. 2, 18, 19, 20, 21.
- Assistenza: p. 24, 25.
- Attuazione del DIU: p. 32, 33/34.
- Clausola Martens: p. 7 (vedi anche Martens Fyodor).
- Codice Lieber: p. 9 (vedi anche Lieber Francis).
- Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR): p. 8, 12, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 33/34, 37, 40, 43.
- Conferenza diplomatica: p. 8, 12, 22, 23
Definizione: riunione di rappresentanti di Stati in vista dell'adozione di un trattato internazionale; questo fu il caso del 1949 per le Convenzioni di Ginevra e del 1977 per i Protocolli aggiuntivi.
- Conflitto armato (internazionale/non internazionale/ "nuovi": p. 5, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26.
- Convenzioni di Ginevra e/o Protocolli aggiuntivi: p. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33/34, 37.
- Crimine di guerra: p. 29, 36, 39.
- Diffusione: p. 6, 15, 33/34, 36
Definizione: per il CICR, la diffusione è l'attività che consiste nel far conoscere il DIU, il Movimento in generale ed il CICR in particolare e i principi fondamentali che guidano la loro azione e la loro attività, al fine di limitare le violazioni del diritto, di evitare le sofferenze e di facilitare l'azione umanitaria.
- Diritti dell'uomo: p. 19, 40, 41
- Diritto delle genti: p. 5
- Diritto d'iniziativa umanitaria: p. 2, 25
- Diritto internazionale pubblico: p. 4, 5
- Emblema: p. 6, 8, 28.
- Firma, ratifica, adesione, riserve: p. 14.
- Ginevra (diritto di): p. 4.
- Grozio: Hugo de Groot, detto Grozio, nativo dei Paesi Bassi (1583 - 1645), giurista e diplomatico, ha esercitato una influenza considerevole sulla teoria del diritto e dello Stato in generale e su quella del diritto internazionale in modo particolare; p. 5, 7.
- Infrazioni/violazioni: p. 29, 32, 33/34, 36, 37, 38, 39, 40.
- Ingerenza (diritto di): p. 25.
- Intermediario neutrale: p. 2, 33/34, 36.
- Ius ad bellum/ius in bello: p. 16, 25.
- Lieber Francis: professore presso il Columbia College di New York, predispose, nel corso della Guerra di Secessione, su richiesta di Abramo Lincoln, una serie di istruzioni destinate alle forze armate degli Stati Uniti (vedi anche Codice Lieber, p. 9).
- Mandato: p. 2, 23, 25, 33/34, 36, 43 (vedi anche Ruolo/compiti del CICR).
- Martens Fyodor: giurista e diplomatico russo autore della omonima clausola: p. 7.
- Nazioni Unite (ONU): p. 16, 17, 22, 23, 31, 32, 39, 42, 43.
- Operazioni di mantenimento/d'imposizione della pace: p. 42, 43.
- Parti (Stati Parte, Alte Parti contraenti): p. 14, 15, 21, 24, 33/34, 38.
Definizione: Stati che hanno, tra gli altri trattati, ratificato le Convenzioni di Ginevra.
- Parti in conflitto: p. 7, 18, 21, 33/34
Definizione: Stati o Movimenti di liberazione che sono impegnati direttamente in un conflitto.

Persone private della libertà (prigionieri di guerra, internati civili, detenuti): p. 18, 26, 27, 33/34, 37.
 Principi (di diritto umanitario): p. 7, 23.
 Protocolli aggiuntivi e/o Convenzioni di Ginevra (vedi Convenzioni di Ginevra).
 Regole (di diritto umanitario): p. 6, 39.
 Rifugiati: p. 18, 30, 31.
 Rispetto (del diritto umanitario): p. 36, 39.
 Ristabilimento dei legami familiari: p. 26, 27.
 Rousseau Jean-Jacques: scrittore e filosofo, nativo di Ginevra (1712-1778), autore dell'opera "Del contratto sociale", nella quale enunciò i suoi principi; p. 7.
 Ruolo/compiti del CICR: p. 12, 15, 21, 26, 27, 37 (vedi anche Mandato).
 San Pietroburgo (Dichiarazione di): p. 7, 10.
 Sfollati: p. 18, 30.
 Società nazionali: p. 2, 15, 28.
 Sviluppo del diritto umanitario: p. 10, 11, 12, 13, 22, 23.
 Trattati: p. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 22, 41.
 Vittime (categorie di): p. 18, 21, 26, 30.

BIBLIOGRAFIA

Di seguito si indica una bibliografia scelta che consenta una conoscenza più approfondita dei temi di DIU.

Anzitutto si richiama l'attenzione sulla *Revue internationale de la Croix-Rouge/International Review of the Red Cross* che pubblica articoli e documentazione in lingua francese e inglese.

Per quanto riguarda la bibliografia specificamente in lingua italiana, limitata agli anni più recenti, si veda:

- Benvenuti P., La Clausola Martens e la tradizione classica del diritto naturale nella codificazione del diritto dei conflitti armati, in *Scritti degli Allievi in memoria di G. Barile*, Cedam, Padova, 1995.
- Benvenuti P., Forze multinazionali e diritto internazionale umanitario, in *Comando e controllo nelle forze di pace e nelle coalizioni militari* (a cura di Ronzitti N.), Franco Angeli, Milano 1999.
- Cassese A., *Violenza e diritto nell'era nucleare*, Laterza, Bari, 1986.
- Condorelli L., L'inchiesta ed il rispetto degli obblighi di diritto internazionale umanitario, in *Scritti degli Allievi in memoria di G. Barile*, Cedam, Padova, 1995.
- Condorelli L., Le azioni dell'ONU e l'applicazione del diritto internazionale umanitario: il "bollettino" del Segretario generale del 6 agosto 1999, in *Rivista di diritto internazionale* 1999.
- Crimini internazionali tra diritto e giustizia. Dai Tribunali internazionali alle Commissioni verità e riconciliazione (a cura di Illuminati G., Stortoni L., Virgilio M.), Giappichelli, Torino, 2000.
- Lamberti Zanardi P. e Venturini G. (a cura di), *Crimini di guerra e competenza delle giurisdizioni nazionali*, Giuffrè, Milano, 1998.

- Lattanzi F., Assistenza umanitaria e intervento di umanità, Giappichelli, Torino, 1997.
- Lattanzi F. e Sciso E. (a cura di), Dai Tribunali penali internazionali ad hoc a una Corte permanente, Editoriale Scientifica, Napoli, 1996.
- Marazzi A., Nozioni di diritto bellico, II edizione, Utet, Torino, 1989.
- Le Mine antipersona: una guerra anche in tempo di pace, Editoriale scientifica, Napoli 2000.
- Panzera A., La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra, Giappichelli, Torino, 1993.
- Ronzitti N., Armi convenzionali, in Digesto delle Discipline pubblicistiche, Utet, Torino, 1987.
- Ronzitti N., Diritto internazionale dei conflitti armati, Giappichelli, Torino, 1998.
- Sbolci L., Sulla necessità militare nel diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, in Scritti degli Allievi in memoria di G. Barile, Cedam, Padova, 1995.
- Vaglio, Il rispetto del diritto umanitario e la Commissione d'inchiesta (Art. 90, Prot. I – Ginevra), Editoriale scientifica, Napoli, 1998.
- Venturini G., Necessità e proporzionalità nell'uso della forza militare in diritto internazionale, Giuffré, Milano, 1988.
- Verri P., Appunti di diritto bellico, ristampa aggiornata, Edizioni "Rassegna dell'Arma dei Carabinieri", Roma 1990.
- Verri P., Dizionario di diritto internazionale dei conflitti armati, II edizione, Edizioni "Rassegna dell'Arma dei Carabinieri", Roma 1987.
- Vitucci M.C., Il Tribunale ad hoc per la ex Jugoslavia e il consenso degli Stati, Giuffré, Milano, 1998.

Testo		Bernard Oberson
Con la collaborazione di		François Bugnion Louise Doswald-Beck Marion Harroff-Tavel Stéphane Jeannet Françoise Krill René Kosirnik Jean-Philippe Lavoyer Denise Plattner Marie-Claude Roberge Marco Sassoli Ameur Zemali
Responsabile del progetto		Bernard Oberson
Grafica		Markus Sanz
Fotografie		J. Barry R. Bigler L. Chessex M. Comte Th. Gassmann D. Gignoux B. Heger J.-J. Kurz T. Page J. Rodsted P. Rousset

Copertina: estratto dal manoscritto di H. Dunant "Un ricordo di Solferino" *cfr. p. 8.*

Traduzione, per la Commissione Nazionale per la Diffusione del DIU della Croce Rossa Italiana, a cura di:
Chiara Galli, Marinella La Rosa, Anna Rita Roccaldo, Gerardo Di Ruocco.

Aggiornamento e revisione scientifica a cura di Paolo Benvenuti.

